

Il genitore non collocatario va preferito, se possibile, nella scelta dei tempi di frequentazione dei figli

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 11 marzo 2016 (Pres. est. G. Buffone)

SEPARAZIONE – AFFIDAMENTO CONDIVISO – COLLOCAMENTO PREVALENTE DEI FIGLI PRESSO UNO DEI GENITORI – TEMPI DI FREQUENTAZIONE IN FAVORE DEL GENITORE NON COLLOCATARIO – CONFLITTO DEI GENITORI – SCELTA DEL GIUDICE – PREFERENZA PER LE INDICAZIONI DEL GENITORE CHE NON CONVIVE CON I FIGLI, SE POSSIBILE E RISPONDENTE ALL’INTERESSE DEL MINORE - SUSSISTE (art. 337-ter c.c.)

Il genitore convivente con i figli (il cd. genitore collocatario) gode di una situazione privilegiata poiché ha modo di fruire dei rapporti con i bambini in modo quotidiano, potendo usufruire di costanti pernottamenti e di esperienze di vita ordinaria che compongono, in vari frammenti, ciò che è il rapporto tra un genitore e il figlio: colazioni, pranzi, cene, il risveglio al mattino, i pomeriggi a casa, le passeggiate, i giochi, la visione della tv, etc. Inoltre, si tratta del genitore che resta a vivere nella casa familiare e che resta anche titolare di una parte di mantenimento versata dall’altro genitore in moneta. Questi, il genitore non convivente, non può beneficiare di analoghi rapporti continuativi e quotidiani con i figli. Proprio per la mancanza della normale e quotidiana convivenza, il genitore non collocatario gode dei figli “in momenti sparsi”, in genere con una serie di incontri programmati che compongono uno statuto delle frequentazioni deteriore, rispetto a quello del genitore convivente, sia quantitativamente che qualitativamente. Al riguardo, non è dirimente il fatto che tale situazione corrisponda a una scelta dello stesso genitore non collocatario, essendo preminente (e da proteggere) l’interesse del fanciullo alla bigenitorialità. Ed essa bigenitorialità non è da rintracciare nella clausola formale e dichiarata dell’“affidamento condiviso” bensì nello “stare insieme” in modo adeguato. Il preminente interesse del minore, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (CEDU: Neulinger c. Svizzera, 6.7.2010; CEDU: Sneerson e Kampanella c. Italia, 12.7.2011). Al lume di queste considerazioni, in caso di contrasti tra i genitori, motivati da meri inconvenienti di fatto, deve propendersi per la preferenza verso lo statuto proposto dal genitore non convivente, al quale va garantito non “in astratto” bensì “in concreto” di godere dei figli. E’ però ovvio che la regolamentazione non può essere flessibile in presenza di coniugi “litigiosi”: ciò equivarrebbe a provocare costantemente degli scontri tra i partners.

O S S E R V A

[1]. omissis

[2]. **In ordine ai rapporti genitoriali**, va rilevato che entrambi i coniugi propongono diversi statuti dei tempi di frequentazione tra padre e figlio, allegando ora l’uno ora l’altro interesse, così disvelando conflittualità. In disparte il fatto che sarebbe auspicabile, da parte dei genitori, un percorso di mediazione familiare, la lite va allo stato risolta, in modo sommario, tenuto conto dell’attuale fase giudiziale, come a seguire: ciò riservando al giudice istruttore di richiedere l’intervento del Servizio Sociale o di un curatore speciale. E’ bene precisare, però, come l’audizione del bambino vada esclusa, avendo appena 5 anni. Ciò premesso va ricordato che il genitore convivente con i figli (il cd. genitore collocatario) gode di una situazione privilegiata poiché ha modo di fruire dei rapporti con i bambini in modo quotidiano, potendo usufruire di costanti pernottamenti e di esperienze di vita ordinaria che compongono, in vari frammenti, ciò che è il rapporto tra un genitore e il figlio: colazioni, pranzi, cene, il risveglio al mattino, i pomeriggi a casa,

le passeggiate, i giochi, la visione della tv, etc. Inoltre, si tratta del genitore che resta a vivere nella casa familiare e che resta anche titolare di una parte di mantenimento versata dall'altro genitore in moneta. Questi, il genitore non convivente, non può beneficiare di analoghi rapporti continuativi e quotidiani con i figli. Proprio per la mancanza della normale e quotidiana convivenza, il genitore non collocatario gode dei figli "in momenti sparsi", in genere con una serie di incontri programmati che compongono uno statuto delle frequentazioni deteriore, rispetto a quello del genitore convivente, sia quantitativamente che qualitativamente. Al riguardo, non è dirimente il fatto che tale situazione corrisponda (come nel caso di specie) a una scelta dello stesso genitore non collocatario, essendo preminente (e da proteggere) l'interesse del fanciullo alla bigenitorialità. Ed essa bigenitorialità non è da rintracciare nella clausola formale e dichiarata dell'"affidamento condiviso" bensì nello "stare insieme" in modo adeguato. Coglie nel segno, la giurisprudenza là dove afferma che con la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore, il giudice si limita a fissare la "cornice minima" dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze della famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario (così: Corte App. Catania, Sez. Famiglia e Persona, decreto 16 ottobre 2013, Pres. Francola, est. Russo). Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore. Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (CEDU: Neulinger c. Svizzera, 6.7.2010; CEDU: Sneerson e Kampanella c. Italia, 12.7.2011). Al lume di queste considerazioni, in caso di contrasti tra i genitori, motivati da meri inconvenienti di fatto, deve propendersi per la preferenza verso lo statuto proposto dal padre, proprio perché genitore non convivente, al quale va garantito non "in astratto" bensì "in concreto" di godere dei figli. E' però ovvio che la regolamentazione non può essere flessibile in presenza di coniugi "litigiosi": ciò equivarrebbe a provocare costantemente degli scontri tra i partners. Al lume di tutte queste considerazioni si stabilisce quanto a seguire: a) come da indicazioni del padre, questi potrà tenere con sé il figlio a week end alternati dal sabato mattina (ore 9.00) sino alla domenica sera (ore 20,30); b) nel resto, in assenza di specifiche indicazioni del padre, i tempi saranno regolati come indicato dalla madre.

[3]. Corre dare atto della natura provvisoria dei provvedimenti interlocutori qui assunti: essi traggono linfa da un accertamento sommario fondato, in gran parte, su indici presuntivi e circostanze ancora non chiaramente acclarate. E' all'evidenza necessario coltivare una adeguata attività istruttoria per porre mano a misure definitive che, conseguentemente, vengono rimesse al Collegio, passando per le scelte che saranno condotte dal giudice istruttore, su sollecito delle parti. Il G.I., peraltro, ben potrà apportare le modifiche necessarie, ex art. 709 ultimo comma, c.p.c., in caso di accertate sopravvenienze fatte valere in sede di revisione dall'una o dall'altra parte.

PER QUESTI MOTIVI

omissis